COMUNE DI GUARDIAGRELE

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTISTICO E FUNZIONALE, CON RELATIVA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE

*** * ***

L'anno duemilaventitre, il giorno ___ (_____) del mese di _____ nella residenza Municipale del Comune di Guardiagrele, avanti a me, **Dott.ssa Roberta Santini, Segretario Comunale del Comune di Guardiagrele**, autorizzato a rogare gli atti di interesse del Comune, in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica secondo il C.A.D. (Codice Amministrazione Digitale) di cui al D. Lgs. n. 82/2015 e ai sensi dell'art. 97, c. 4 lett. c) del D. Lgs. n. 267/2000, sono comparsi i Signori:

1) Dott.ssa Marcella Gianni, Responsabile del competente Settore del Comune di Guardiagrele (CF: _____), il quale interviene esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo;

2) Sig. _____ nato a _____ il _____, che interviene quale Presidente e legale rappresentante pro-tempore della _____, con sede a in _____ Via _____ n. ____ (C.F. _____) - più avanti denominato "concessionario" - ed ivi domiciliato per la carica.

I predetti intervenuti, della cui identità personale e capacità giuridica io, segretario rogante sono certa, premesso quanto segue: - che il Comune di Guardiagrele è proprietario ed ha la disponibilità della piscina comunale, sita in Guardiagrele ed individuata al NCEU al Fg. 4, ricadente sulle particelle nn. 573, 4055, 4177, 4408,4410; - che è intenzione dell' Amministrazione Comunale concedere tale immobile al concessionario, risultato aggiudicatario della procedura aperta per l'affidamento in concessione dei lavori di efficientamento impiantistico e funzionale, con relativa progettazione definitiva ed esecutiva, e del servizio di gestione della piscina comunale indetta dal Comune concedente; - che ai sensi dell'art. 53, c. 16-ter, del D.Lgs n. 165/2001, il concessionario – sottoscrivendo il presente contratto – attesta, a pena di nullità, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo, e comunque di non aver attribuito incarichi

ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego; laddove si verifichi comunque l'impiego dei suddetti ex dipendenti, oltre alla nullità del contratto, sarà applicato il divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione dell'affidatario per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi percepiti e accertati a essi riferiti; - che il Responsabile ed il Segretario danno atto di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale e che non sussistono gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente contratto, in capo ai sottoscritti; - che, quindi, è volontà del concessionario e del Comune di Guardiagrele con il presente atto formalizzare la concessione di che trattasi. Volendosi ora determinare le norme e condizioni che debbono regolare la concessione, i predetti come sopra comparsi e costituiti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO

Il contratto ha ad oggetto l'affidamento in concessione dei lavori di efficientamento impiantistico e funzionale, con relativa progettazione definitiva ed esecutiva, e del servizio di gestione della piscina comunale. In particolare, formano oggetto del presente contratto le seguenti attività: a) la predisposizione del progetto esecutivo, nonché la realizzazione dei lavori di efficientamento impiantistico e funzionale della della piscina comunale, sita in Guardiagrele ed individuata al NCEU al Fg. 4 ricadente sulle particelle nn. 573, 4055 e 4408; b) ogni analisi e/o attività connessa e funzionale alla progettazione, esecuzione e gestione dei lavori e del servizio, come *infra* meglio specificato; c) l'esecuzione dei lavori medesimi a regola d'arte e in conformità al progetto esecutivo; d) la manutenzione ordinaria secondo le previsioni del piano di manutenzione redatto dal Comune concedente; e) la gestione e lo sfruttamento economico della piscina e l'erogazione dei servizi da parte del concessionario per tutta la durata della concessione. Tutte le attività devono essere realizzate in conformità alle previsioni del presente contratto. Il Comune di Guardiagrele concede in gestione ed uso al concessionario la piscina comunale per la pratica primaria dell 'attività del nuoto, nello stato di fatto e di diritto nel quale si trova, comprese le pertinenze e gli accessori, che eventualmente sono a servizio dell'impianto sportivo (come da planimetria allegata). Il concessionario ha l'obbligo della gestione diretta dell'impianto e la totale responsabilità del medesimo e

assumerà su di sé, oltre che la gestione burocratica/tecnica complessiva dell' impianto, anche tutti gli oneri economici e finanziari (utenze, bollette, etc.), senza alcuna responsabilità diretta o indiretta anche patrimoniale del Comune. Resta inteso che il concessionario utilizzerà l'impianto in modo da fronteggiare con proprie risorse ogni spesa derivante dalla conduzione del medesimo. La gestione dell'impianto comprende le seguenti attività: a) l'apertura, la chiusura, la pulizia e sorveglianza del complesso sportivo, ivi compresi gli impianti e le attrezzature esistenti; b) la conduzione e la gestione degli impianti tecnologici; c) il funzionamento degli impianti natatori, delle attrezzature e dei servizi annessi, compreso il periodico controllo della conformità della qualità delle acque di balneazione alle specifiche normative sanitarie; d) la manutenzione ordinaria del complesso sportivo e delle aree verdi di pertinenza e la pulizia dei marciapiedi perimetrali; e) la realizzazione, ad esclusivo carico del concessionario, di tutti gli interventi, di qualsiasi natura (ordinaria e/o straordinaria) per tutta la durata della concessione; f) la gestione del bar e punto ristoro; g) la direzione amministrativa, tecnica ed organizzativa; h) l'assistenza ai bagnanti. Inoltre il concessionario garantisce il pieno rispetto delle proposte migliorative offerte in sede di gara, da intendersi qui integralmente ritrascritte, ancorché non materialmente allegate.

ART. 2 - ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO

L'esecuzione degli interventi di efficientamento impiantistico e funzionale avviene nel pedissequo rispetto del seguente cronoprogramma:

- 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto per la consegna da parte del concessionario della progettazione esecutiva al Comune;
- 60 giorni per l'individuazione dell'esecutore dei lavori;
- 210 giorni per l'esecuzione dei lavori.

ART. 3 - DURATA

La concessione della piscina viene affidata per anni venticinque, con decorrenza dalla sottoscrizione del presente contratto. Il Comune, previa contestazione degli addebiti ed assegnazione di congruo termine per le controdeduzioni, ed in caso di ripetute violazioni del presente contratto, potrà revocare la concessione in ogni momento ed assumere in proprio la gestione dei beni od assegnarla ad altro soggetto, senza che il concessionario possa rivendicare alcun diritto, né pretendere indennizzi e risarcimenti. La concessione potrà altresì essere revocata in qualsiasi momento senza indennizzi di sorta: a) in caso di

gravi inadempienze contrattuali, con elencazione non esaustiva, come segue: uso dell'immobile diverso da quello previsto; discriminazioni nella fruibilità dell'impianto; mancato versamento del canone concessorio; mancato rispetto del progetto di gestione o del cronoprogramma dei lavori; mancato rispetto di quanto indicato nel piano antincendio; violazioni con irrogazione di penali che superino il 10% del valore contrattuale; rinuncia alla esecuzione del servizio; ogni altro caso che pregiudichi la esecuzione del servizio a favore dell'utenza, in quanto unica piscina comunale di Guardiagrele; b) in caso di gravi danni arrecati agli utenti per causa del concessionario; c) qualora il concessionario conceda l'immobile in sub-concessione; d) qualora intervengano procedimenti o provvedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione antimafia; e) in caso di fallimento o di ammissione ad altra procedura concorsuale del concessionario; f) in caso di violazione del versamento di eventuali canoni, tasse e ogni altro onere fiscale, previdenziale e contributivo, nonché adempimenti o attività atte a garantire la sicurezza del proprio personale o altro che risultano di sua esclusiva competenza; g) in caso di mancanze per riparazioni ordinarie, come previsto dall'art. 1609 e ss. codice civile; h) per violazione anche parziale di ogni ulteriore eventuale adempimento che per motivi di interesse pubblico (sicurezza, igiene, etc.) il Comune possa successivamente prescrivere riguardo all'impianto concesso; i) per ragioni di pubblico interesse. In ogni caso di revoca o risoluzione anticipata della concessione per inadempimento del concessionario, il contratto si risolverà ed il concessionario dovrà riconsegnare immediatamente al Comune di Guardiagrele l'intero impianto con le eventuali addizioni, opere, impianti realizzati, che entreranno gratuitamente e senz'alcun indennizzo, risarcimento o quant'altro nel patrimonio indisponibile del Comune di Guardiagrele, fatto salvo quanto previsto dall'art. 176, D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 4 - NATURA DEI BENI

I beni oggetto del presente contratto soggiacciono al regime giuridico proprio dei beni ad uso sportivo. Il concessionario dichiara di avere di ciò piena consapevolezza e di impegnarsi a rispettare pedissequamente le disposizioni specifiche del settore.

ART. 5 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario è tenuto, a pena di decadenza della concessione a: a) custodire e conservare il bene con la diligenza del buon padre di famiglia, provvedendo alla custodia e guardiania dell'impianto, all'ordinaria manutenzione secondo il piano ben conosciuto e

approvato dal contraente, ed alle pulizie di tutti i locali, gli arredi e le attrezzature date in uso, alla disinfezione di tutto l'impianto, come da leggi e regolamenti per la gestione ed utilizzazione di impianti sportivi comunali; b) rispettare gli orari di apertura, ad osservare e fare osservare a tutti gli utenti le disposizioni regolamentari previste per l'utilizzo degli impianti sportivi che saranno affisse all'interno della struttura; c) - assolvere a tutti gli obblighi di legge - anche fiscali - previsti per il funzionamento dell'impianto sportivo e per le affissioni pubblicitarie esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità civile e/o penale; d) adempiere a quanto prescritto dalle norme in materia di pubblica sicurezza e polizia amministrativa, nonché di sicurezza sul lavoro per dipendenti, operatori ecc.; e) assumere la piena responsabilità per danno persone e/o cose verificatesi durante tutto il periodo della concessione, previa consegna delle polizze individuate nel prosieguo del contratto; f) predisporre ed aggiornare un piano finalizzato a garantire la corretta gestione della sicurezza secondo quanto previsto dall'art. 19, D.M. 18.03.1996 ed ogni altra normativa susseguente in vigore; g) attuare tutte le misure necessarie alla prevenzione incendi, ai sensi della normativa vigente, nonché tutti gli adempimenti derivanti dalle disposizioni delle forze dell'ordine finalizzate al mantenimento dell'ordine pubblico; h) permettere il libero accesso alle strutture, ed in qualsiasi momento, dei tecnici comunali per le attività di controllo; i) garantire ogni ulteriore eventuale adempimento che per motivi di interesse pubblico (sicurezza, igiene, etc.) il Comune possa successivamente prescrivere riguardo all'impianto concesso; l) accollarsi e sostenere in via diretta ogni onere fiscale derivante dalla gestione dell'impianto con la massima tempestività e comunque mantenendo indenne il Comune da ogni specifica e diretta responsabilità del concessionario a tale riguardo; m) rispettare tutto quanto indicato nel progetto tecnico/gestionale presentato quale parte integrante e sostanziale della domanda di partecipazione alla procedura di cui trattasi, e quindi con totale rispetto del cronoprogramma di cui al capitolato nella realizzazione della progettazione definitiva ed esecutiva, e quindi nella realizzazione successiva dei lavori di efficientamento impiantistico e funzionale. Al concessionario è consentito, nell'ambito del complesso sportivo, gestire direttamente o sub concedere: - il servizio di bar e ristoro, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dalle vigenti norme in materia; - attività di vendita e/o noleggio di attrezzatura sportiva attinente alla pratica delle discipline natatorie; - altri servizi, purché inerenti gli ambiti sportivi e del benessere, previa autorizzazione del Comune e rilascio di tutte le altre autorizzazioni previste per legge, ferma restando la destinazione pubblica del bene concesso.

ART. 6 - GESTIONE DEL SERVIZIO E PENALI

Il concessionario è esclusivamente responsabile del personale adibito e delle imprese impiegate nello svolgimento dei servizi e dei lavori. Il concessionario dovrà attendere a tutti gli oneri obbligatori per la normativa di sicurezza, il personale e le imprese dovranno essere qualificate ed in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento dei servizi e interventi ai quali verranno adibiti. Gli oneri diretti ed indiretti relativi al personale eventualmente dipendente e le somme dovute ad ogni impresa incaricata sono a totale carico del concessionario. Il Comune di Guardiagrele rimane estraneo ai rapporti salariali, previdenziali ed assistenziali, intercorrenti tra il concessionario ed il proprio personale e con le imprese individuate. E' a carico del concessionario l'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, previsti dalle normative vigenti ed ogni adempimento connesso per i dipendenti ed altri soggetti incaricati dal concessionario comprese imprese ed altro, nonché ogni misura atta ad evitare rischi di interferenze con gli utenti. Ogni responsabilità derivante dalla conduzione dell'immobile concesso è a carico del concessionario con totale esonero della Amministrazione Comunale. A corredo degli impegni assunti con la presente convenzione il concessionario, oltre alla cauzione definitiva, presenta pena la revoca della concessione apposita polizza rischi con primaria compagnia di assicurazione a copertura del rischio di responsabilità civile verso terzi (nel novero dei terzi deve essere ricompreso anche il Comune di Guardiagrele) e verso prestatori d'opera. Tale polizza garantisce per tutto il periodo della concessione contro rischi derivanti dalle attività svolte nella piscina comunale. Eventuali scoperti assicurativi sono comunque da ritenersi immediatamente esigibili ad esclusivo carico del concessionario. A tale fine il concessionario ha stipulato con la Compagnia _____ abilitata all'esercizio al ramo di responsabilità civile generale – polizza n. _____, sottoscritta in data_____, ritenuta congrua dal Responsabile che sottoscrive il presente contratto. Copia della suddetta munita della relativa quietanza di pagamento del premio è stata consegnata al Comune di Guardiagrele. Eventuali danni che venissero arrecati all'impianto e alle relative attrezzature, imputabili a dolo, imprudenza, negligenza e/o imperizia della gestione (da verificarsi comunque di volta in volta da parte del Comune), dovranno essere riparati a cura e spese del concessionario; in caso di inottemperanza a detto obbligo, il Comune di Guardiagrele si riserva di provvedere direttamente, sostituendosi al concessionario e prelevando l'importo della relativa spesa dalla cauzione definitiva che dovrà essere immediatamente

reintegrata. Ai sensi dell'art. 103, c. 7, D. Lgs. n. 50/2016, il concessionario ha altresì prestato la cauzione definitiva _____ per Euro _____ emessa dalla Compagnia _____ – Agenzia _____ - _____ - con polizza n. _____ sottoscritta in data _____ e con scadenza in data _____, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. In caso di parziale escussione, il concessionario si impegna al reintegro della somma garantita con il medesimo importo sempre sino alla scadenza della concessione. Il Comune si riserva di irrogare le penali, come indicate nel capitolato di gara.

ART. 7 - UTILIZZO DELL'IMPIANTO

Il concessionario ha la facoltà di organizzare la fruizione degli spazi, garantendone l'utilizzo da parte dei cittadini. E' fatto assoluto divieto al concessionario di praticare tariffe superiori a quelle massime concordate con il Comune di Guardiagrele o che comunque non rientrino nel piano tariffario offerto in sede di gara. Ogni attività di utilizzo e gestione dovrà essere svolta dal concessionario in adempimento del capitolato allegato e dell'offerta presentata al Comune in sede di gara e di ogni altra pattuizione della presente convenzione, secondo gli atti di gara, nonché nel rispetto di tutte le normative di volta in volta vigenti. Al Comune è riservato e garantito l'uso gratuito delle strutture per ogni manifestazione ufficialmente organizzata e gestita o patrocinata dal Comune stesso, fino ad un massimo di 10 (dieci) giornate all'anno. Per tali manifestazioni il concessionario si obbliga a mettere a disposizione senza oneri per il Comune il personale di servizio e quanto necessario alla realizzazione delle stesse.

ART. 8 - CONSEGNA, CONSERVAZIONE E RICONSEGNA DELL'IMPIANTO

La struttura viene consegnata nello stato di fatto nel quale si trova e dovrà essere mantenuta dal concessionario costantemente per tutta la durata della concessione nel medesimo stato di conservazione e manutenzione. Al termine il concessionario dovrà riconsegnare ogni cosa nel corretto stato di manutenzione, avendo garantito tutti i lavori da effettuarsi, eseguiti secondo il progetto di interventi presente in sede di gara con le relative migliorie offerte e facendo salve ulteriori altre eventuali modifiche preventivamente e formalmente autorizzate dal concedente. In ogni caso il concessionario non potrà apportare modifiche che alterino le caratteristiche o l'uso dei beni concessi. Per quanto concerne le opere di manutenzione ordinaria, le stesse dovranno essere effettuate

dal concessionario, a propri esclusivi oneri e spese, secondo quanto previsto dal capitolato speciale allegato al presente contratto.

ART. 8 - PRESCRIZIONI

A titolo indicativo e non esaustivo, nella gestione dell'impianto natatorio il concessionario dovrà assicurare il rispetto delle disposizioni previste: - dall' "Atto di intesa tra Stato e regioni relativo agli aspetti igienico sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio" dell'11/07/1991; - dall' "Accordo tra il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano relativo agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio" del 16/01/2003; - dal D.M. 18 marzo 1996 " Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi".

Il concessionario dovrà inoltre: - presentare l'autorizzazione al SUAP del Comune di Guardiagrele per la gestione dell'impianto natatorio, SCIA e/o autorizzazione per esercizio bar e punto vendita; - dare comunicazione immediata di ogni sospensione dell'attività o chiusura del complesso sportivo avuto in concessione o di alcune sue parti; - dare comunicazione immediata di eventuali guasti o danneggiamenti che possano pregiudicare l'utilizzo in sicurezza della struttura; - provvedere all'ottenimento di tutte la autorizzazioni e licenze necessarie alla realizzazione delle eventuali manifestazioni proposte.

ART. 10 - CANONE ED UTENZE

Il concessionario si impegna al pagamento del canone concessorio pari ad € _____ annuo, per tutta la durata della concessione, in numero due tranche dello stesso importo di cui la prima all'atto della sottoscrizione della presente convenzione e la seconda entro mesi sei; per gli anni successivi il canone dovrà essere versato ogni annualità, a decorrere dalla data di consegna della piscina, a seguito di richiesta da parte del Comune entro trenta giorni. Sono a carico del concessionario, come meglio chiarito nel capitolato speciale, tutte le utenze (acqua, luce, gas, telefono, internet, canoni TV), nonché ogni altro onere. Sono altresì a carico del concessionario tutti gli oneri per il rilascio delle autorizzazioni occorrenti all'attività che si intenda esercitare, inclusi gli interventi di riqualificazione e comprese quelle già autorizzate dal Comune, ivi compresi gli oneri connessi all'avvio di pratiche per attività commerciali, per le quali non è dovuto alcun avviamento.

ART. 10 - MANUTENZIONI E RESPONSABILITA'

Restano a carico del concessionario gli interventi di manutenzione ordinaria inclusi nel capitolato e nel piano delle manutenzioni. Inoltre il concessionario si obbliga ed eseguire ogni altra manutenzione/intervento a suo totale carico e spesa, nei casi in cui tale manutenzione anche straordinaria si renda necessaria in ragione dell'omessa effettuazione delle operazioni di manutenzione ordinaria e/o di comprovata incuria della gestione dell'impianto da parte del concessionario. La necessità di interventi di manutenzione straordinaria dovrà essere comunicata al Comune per iscritto a cura del concessionario del servizio, precisando i dettagli tecnici delle riparazioni e sostituzioni ritenute necessarie.

ART. 11 - CARTA DEI SERVIZI

Entro tre mesi dall'inizio della gestione, ai sensi dell'art. 2, comma 461, lett. a) della Legge 244/2007, il concessionario è tenuto a dotarsi della carta di qualità dei servizi, recante gli standard di qualità e di quantità relativi alla concessione del servizio in oggetto, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie, nonché le modalità di ristoro per i destinatari dei servizi oggetto di concessione, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo, in caso di inottemperanza. La suddetta carta dovrà essere fornita al Comune per la pubblicazione sul sito internet istituzionale all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente".

ART. 12 - RENDICONTO E VERIFICA DEI SERVIZI SVOLTI

Il concessionario dovrà comprovare annualmente l'assolvimento delle prestazioni in conformità a quanto indicato dal presente contratto e dagli allegati (capitolato speciale, disciplinare di gara, piano delle manutenzioni, offerta tecnica, offerta economica, etc), presentando al Comune ogni anno apposita relazione. In particolare, la relazione contiene:
- l'elenco degli interventi di manutenzione ordinaria effettuati, i cui costi dovranno essere chiaramente valorizzati in apposita voce di spesa del bilancio di gestione di cui al punto successivo; - il bilancio consuntivo di gestione dell'anno precedente, redatto secondo le indicazioni di seguito riportate. Fatta salva la tenuta delle scritture contabili previste dalle vigenti norme in relazione alla forma societaria del concessionario, delle quali il concedente può prendere visione, lo stesso concessionario deve tenere una contabilità di

ogni movimento in entrata ed in uscita, valorizzato al netto dell'IVA, al fine di permettere adeguata attività di controllo da parte del Comune, secondo le seguenti principali voci:
a) entrate: - proventi per attività di nuoto libero, scuole, campus, etc.; - proventi per corsi e attività formative; - proventi affitto corsie; - proventi derivanti dalla gestione delle attività economiche collaterali (locazione di spazi pubblicitari, attività di somministrazione alimenti e bevande, punto vendita, etc.); - altri eventuali introiti;
b) uscite: - organizzazione e gestione (suddiviso in: personale addetto all'impianto, cancelleria, attrezzature d'ufficio, contratti di manutenzione impianti tecnologici, materiale di consumo, spese tenuta conto corrente dedicato, etc.); - utenze (suddivise in energia termica, energia elettrica, acqua, gas….); - manutenzioni; - spese per attrezzature sportive sostituite; - spese derivanti dalla gestione delle attività economiche collaterali; - imposte e tasse.
Parimenti, il concessionario dovrà presentare al Comune la seguente documentazione, entro la scadenza indicata:
1) con cadenza trimestrale posticipata, entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento: - i dati di affluenza suddivisi per fasce di utenza (adulti/giovani/famiglie/società sportive/scuole/anziani/diversamente abili, ecc.) e per tipologia di tariffa; - l'elenco delle iniziative e manifestazioni effettuate all'interno dell'impianto con l'indicazione del numero di partecipanti.
2) annualmente: - il conto economico dell'anno precedente; - lo stato patrimoniale dell'anno precedente. Il conto economico: - deve essere improntato al criterio della separazione netta tra voci di pertinenza esclusiva della gestione dell'impianto e voci di competenza della gestione complessiva delle altre attività del concessionario; - deve essere accompagnato da una relazione illustrativa dell'andamento gestionale dei risultati ottenuti nelle varie attività e contenere tutti i suggerimenti ritenuti utili al perseguimento delle finalità del concedente.
Tutti i documenti da presentare al Comune dovranno essere debitamente datati e sottoscritti dal legale rappresentante. Inoltre dovranno essere nominati dal Comune il Direttore per il controllo della esecuzione del presente contratto quanto alla gestione dei servizi e un rappresentante del Comune per la verifica della "alta sorveglianza" degli interventi e delle manutenzioni; il concessionario ha altresì nominato come suo "referente" il Sig. _____ per ogni attività di esecuzione del presente contratto e ha indicato anche un indirizzo PEC per l'inoltro della corrispondenza da parte del Comune.

ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, RISOLUZIONE EX ART. 1456 C.C. E REVOCA DELLA CONCESSIONE

Risoluzione per inadempimento del concessionario: Il Comune di Guardiagrele potrà risolvere il contratto prima della sua naturale scadenza, nel momento in cui gli organi di controllo preposti dalla normativa vigente abbiano accertato e sanzionato definitivamente irregolarità direttamente imputabili al concessionario, circa il rispetto della normativa previdenziale, assistenziale ed antinfortunistica sull'impiego degli addetti all'impianto in argomento (soci, dipendenti, collaboratori od operanti ad altro titolo). In tali casi, il Comune provvederà a notificare al concessionario la volontà di risolvere il contratto, assegnandogli un termine non inferiore a 20 giorni per fare pervenire eventuali osservazioni. Il provvedimento conseguentemente adottato dovrà dar conto dell'esame delle osservazioni formulate. Le parti pattuiscono di comune accordo ed espressamente che costituirà causa di risoluzione espressa del contratto di concessione ex art. 1456 cc.: - l'applicazione di oltre tre penali nell'arco di un anno o raggiungimento della soglia del 10% del valore del contratto; - il mancato versamento di tre o più pagamenti relativi alle utenze rimaste intestate al Comune; - la mancata esecuzione nel termine di un anno dalla stipula del contratto ovvero rinuncia alla esecuzione dei lavori di riqualificazione; - l' applicazione fraudolenta di orari inferiori e/o tariffe superiori a quelli concordati con la Giunta comunale; - l'apertura di una procedura concorsuale a carico del concessionario; - l'inadempienza nell'attuazione del programma degli eventuali investimenti/migliorie proposti; - la sub concessione/subappalto in violazione di quanto dichiarato in sede di offerta; - l'accertamento di transazioni bancarie eseguite senza avvalersi di conti correnti bancari e/o postali in violazione di quanto stabilito dall'art. 3 della legge 136/2010; - la violazione dell'art. 53, c. 16-ter, D. Lgs. n.165/01 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door). Nei casi sopraelencati, la risoluzione si verifica di diritto nel momento in cui il Comune di Guardiagrele dichiara al concessionario l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa. In caso di risoluzione, l'Amministrazione procederà all'escussione in tutto o in parte della cauzione definitiva. Resta salvo l'ulteriore risarcimento dei danni. Nessun indennizzo è dovuto al Concessionario inadempiente. L'esecuzione in danno non esime il Concessionario dalla responsabilità civile.

Revoca della concessione per motivi di pubblico interesse: L'Amministrazione si riserva in ogni momento la facoltà di recedere dalla convenzione per sopravvenuti motivi di

interesse pubblico. Essa ne dovrà dare comunicazione al Concessionario con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi. In caso di revoca della concessione per motivi di pubblico interesse, si applica integralmente quanto previsto dall'art. 176 c. 4, 5, 5-bis, 6, D.Lgs. 50/2016.

È fatto divieto al concessionario di recedere dal contratto.

ART. 14 – FORO ESCLUSIVO

Per qualsiasi controversia concernente il presente contratto o collegata allo stesso - comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione ecc. - le parti, di comune ed espresso accordo, eleggono competente il Foro esclusivo di Chieti.

ART. 15 - CLAUSOLE FINALI

Le spese connesse al presente contratto sono a totale carico del concessionario che espressamente le assume, ivi comprese tutte le imposte e tasse di registrazione. Le parti precisano che le spese del presente atto risultano disciplinate dal D.P.R. 131 del 26.04.1986, in quanto trattasi di contratto di concessione amministrativa a seguito di versamento di canone con IVA. La registrazione del presente contratto avverrà a cura del Segretario Generale.

* * *

E richiesto io Segretario del Comune ho ricevuto questo atto, del quale ho dato lettura alle Parti, che lo hanno dichiarato conforme alla volontà, dispensandomi dalla lettura degli allegati dei quali hanno preso cognizione. Il presente contratto da me rogato, in forma analogica, viene sottoscritto in mia presenza con le seguenti modalità:

il Signor _____ con firma autografa, apposta in mia presenza, e la Dott.ssa Marcella Gianni con firma digitale, ai sensi dell'art. 1, c. 1, lett f), D.Lgs. n. 82/2005. In presenza delle parti io Segretario Comunale Ufficiale Rogante ho firmato il presente documento informatico in formato .pdf con firma digitale. Il file digitale, così generato con modalità elettroniche e digitalmente firmato, costituisce l'originale e viene conservato presso il Comune, a sua cura e responsabilità.

Il presente contratto redatto mediante strumenti informatici, occupa n. _____(__) facciate a video per intero e la _____ (__) fin qui.————————————.

IL DIRIGENTE (F.to: in modalità elettronica)

IL CONCESSIONARIO - (F.to: in modalità autografa) _____

IL SEGRETARIO GENERALE (F.to: in modalità elettronica)